

N. R.G. 1428/2023



Tribunale di Verona  
SECONDA SEZIONE CIVILE

-----

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1428/2023

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi **6 luglio 2023** innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi:

per l'attore opponente in sostituzione dell'Avv. Invidia l'Avv. Ferraro

per la convenuta opposta l'Avv. De Marchi in sostituzione Avv. Faggella

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Le parti precisano come in atti.

Parte opponente si riporta all'atto introduttivo del giudizio e precisa come da citazione.

Parte convenuta opposta si riporta integralmente alla comparsa di risposta, opponendosi all'accoglimento della domanda avversaria.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e aggiorna la discussione alle ore 13:30; i procuratori delle parti si allontanano e dichiarano di non voler comparire.

Riaperta la discussione alle ore 13:30, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.



Il Giudice

dott. Attilio Burti





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Verona**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1428/2023** promossa da:

██████████ (c. f. ██████████), rappresentato e difeso  
dall'Avv. INVIDIA ANTONIO

ATTORE/I

contro

██████████ SPA (p. iva ██████████), rappresentata e difesa  
dall'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN

CONVENUTO/I

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI**  
**DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione rubricato "*in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.*" e nel quale l'opponente ha conchiuso per la declaratoria di "*nullità, inammissibilità, inefficacia ed infondatezza del titolo esecutivo*", il ██████████ ha reagito alla notifica dell'atto di precetto notificatogli il **19.12.2022** da ██████████ rappresentando quanto segue.

In data **22.09.22** è stato emesso a favore della convenuta opposta e nei suoi confronti decreto ingiuntivo dal Tribunale di Verona il quale, pur regolarmente notificato, non veniva opposto, sicché è diventato esecutivo.

La *causa obligandi* è rappresentata da un finanziamento concessogli da ██████████ rispetto al quale, secondo la prospettazione della società creditrice, il ██████████ è rimasto inadempiente.



Le cose, però, secondo la prospettazione del debitore ingiunto non starebbero così in quanto, **in data 22.11.12**, il [REDACTED] avrebbe concluso un accordo con la mandataria della società di credito al consumo in base al quale egli si impegnava ad estinguere il debito residuo mediante il pagamento della somma di 8.350,00 euro: detto accordo, secondo la ricostruzione del debitore, avrebbe avuto effetto novativo e, in ogni caso, essendo stato integralmente adempiuto, non consentiva affatto la concessione del decreto ingiuntivo che, dunque, *“deve considerarsi nullo ed infondato, in quanto richiesto sulla base di un contratto che è stato integralmente onerato”*.

Si è difesa in giudizio la società resistente, la quale ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione preventiva all'avvio dell'azione esecutiva, deducendo che in questa sede non possono essere fatti valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito che avrebbero dovuto essere proposti spiegando opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo; in mancanza dell'opposizione tempestiva al decreto monitorio, si è, invece, formato il giudicato sul dedotto ed il deducibile relativamente al titolo dell'obbligazione contrattuale, ai fatti costitutivi del dritto di credito, ed all'assenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione oggetto del provvedimento di condanna in sede monitoria.

Ai fini della decisione della presente causa è preliminare qualificare correttamente la domanda di parte attrice opponente.

Ebbene, non v'è dubbio che l'attore abbia inteso proporre un'opposizione preventiva all'avvio dell'azione esecutiva in quanto egli contesta l'esistenza in radice del diritto di credito dell'avente causa dalla società ([REDACTED]) che, *illo tempore*, aveva erogato il finanziamento, essendo sopravvenuto un pagamento del debito e, prima ancora, un accordo dal preteso carattere novativo che avrebbe mutato il titolo dell'obbligazione.

Ed è altrettanto irrevocabile in dubbio che questa domanda è senz'altro inammissibile poiché quei fatti estintivi (il pagamento) o modificativi (la dedotta pretesa novazione della *causa obligandi*) avrebbero dovuti essere fatti valere dal debitore presentando un'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo opposto, in quanto, come è palese dalla narrativa dell'atto introduttivo, si tratta di fatti che sono antecedenti alla pronuncia del decreto ingiuntivo stesso e che, dunque, sono coperti dal giudicato, il quale copre non solo quanto dedotto dal ricorrente in sede monitoria, ma anche quando deducibile dall'ingiunto reagendo tempestivamente al provvedimento di condanna notificatogli con un'iniziativa processuale tesa a far



proseguire il processo di cognizione, iniziato in via solipsistica, sino alla pronuncia della sentenza.

Va, in particolare, ribadito come *“il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell’intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale.*

*Il principio può dirsi al riguardo consolidato:*

*in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (sul punto, v. per tutte: Cass. 25 maggio 2007, Cass. 19 dicembre 2006 n. 27159, Cass. 25 settembre 2000 n. 12664, Cass. 28 agosto 1999 n. 9061, Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935) e salvo il solo caso dell’impossibilità incolpevole di farli constare ritualmente nel giudizio “di merito” (come puntualizza Cass. 31 maggio 2005 n. 11581); e, sul punto, è appena il caso di rilevare che la gravata sentenza evidenzia come neppure sia stato allegato – e tanto meno provato – dal debitore che il preteso fatto estintivo sia intervenuto in tempo tale da escluderne l’utile deducibilità nel processo di cognizione in cui il titolo esecutivo giudiziale è poi divenuto definitivo;*

*tanto si ricava, tradizionalmente, dall’applicazione dei principi della preclusione da giudicato (tra le tante, v. Cass. 28 gennaio 1988 n. 766, Cass. 22 novembre 1988 n. 6278, Cass. 28 agosto 1999 n. 9061, Cass. 30 novembre 2005 n. 26089) – in ipotesi di titolo esecutivo giudiziale definitivo – o – in ipotesi di titolo esecutivo giudiziale provvisorio – della litispendenza (Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935); ma si desume anche dai rapporti tra processo di cognizione e processo esecutivo relativi alla stessa pretesa;*

*le cause di opposizione ad esecuzione hanno invero una sicura autonomia strutturale (in quanto incidenti cognitivi all’interno o in occasione di quello), ma non funzionale, rispetto al processo esecutivo, sicché esse non possono avere finalità o scopo diversi dal processo cui accedono;*



*infatti, il processo esecutivo è teso a garantire in pratica ed in concreto al creditore consacrato nel titolo il bene della vita ivi descritto ed integra il complemento operativo indefettibile della tutela giurisdizionale in senso stretto o cognitiva, relativa ad affermare quale sia il diritto nel caso concreto ovvero al c.d. ius dicere; insomma, esso è totalmente funzionale all'attuazione forzata del diritto come consacrato nel titolo esecutivo, in cui tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (e tutti gli atti delle parti e dei soggetti operanti sotto il suo controllo) tendono alla realizzazione coattiva di quanto - vincolativamente per quel medesimo giudice - è statuito nel titolo (Corte cost. 12.11.02 n. 444);*

*l'immedesimazione funzionale delle due tutele, cognitiva ed esecutiva, è del resto ben chiara anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ormai in grado di orientare, come interprete autentica della normativa della Convenzione, a sua volta da qualificarsi interposta ai fini del giudizio di conformità della normativa interna a quella costituzionale, anche l'interpretazione concreta che gli interpreti sono chiamati a dare del diritto nazionale: la detta Corte infatti riconosce la "continuità funzionale" tra cognizione ed esecuzione, per esaltare il necessario livello di effettiva tutela dei diritti e quindi di efficienza del sistema non soltanto con riguardo alla tutela cognitiva e quindi degli strumenti di formazione dei titoli esecutivi giudiziali, ma pure ai mezzi di concreta attuazione di questi ultimi, anche contro la volontà del soggetto obbligato: la Corte ha sottolineato, sia pure al fine di verificarne la durata nell'ambito della durata ragionevole del giusto processo, che l'esecuzione è la seconda fase della procedura di merito e che il diritto rivendicato non trova la sua realizzazione effettiva che al momento dell'esecuzione (v. sentenza 27.11.08 in causa n. 30922/05, Stadnyuk c/ Ucraina, § 21; sentenza 12.3.09, sez. 5, in causa n. 39874/05, Voskobonyk c/ Ucraina), o perfino che si tratta di due fasi del "corso totale dei procedimenti" (Corte Eur. Dir. Uomo, sez. 5, sent. 29.3.07, in causa n. 18368/03, Pobegaylo c/ Ucraina; in causa Estima Jorge c/ Portogallo, sent. 21.4.98, Repertorio di Sentenze e Decisioni 1998-II, § 35; in causa Sika c/ Slovacchia, sent. 13.6.06 in causa n. 2132/02, §§ 24-27);*

*tale continuità funzionale del processo esecutivo rispetto a quello di cognizione si estrinseca in una tendenziale subordinazione del primo al secondo, resa evidente dalla necessità che a base di quello sia sempre ed indefettibilmente, per tutta la sua durata, un titolo, che ne fonda la legittimità, accertando in modo vincolante l'esistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva, ma al contempo ne delimita in modo insuperabile l'ambito;*



*va solo rilevato che, per imponenti esigenze pratiche, il carattere complementare della tutela giurisdizionale di esecuzione rispetto a quella di cognizione può comportare, a determinate condizioni e con riferimento a determinate categorie di titoli, che la prima preceda – quasi anticipandola o prevenendola, ove le parti del rapporto consacrato nel titolo si acquietino al suo contenuto ed alla sua attivazione – oppure al contrario segua l'altra, dando così luogo ai titoli esecutivi stragiudiziali ed a quelli giudiziali: con il titolo esecutivo giudiziale la tutela giurisdizionale di cognizione è già stata dispiegata (e si è esaurita, se il titolo è divenuto definitivo, oppure è ancora suscettibile di estrinsecazione, se il titolo non è ancora definitivo), mentre con quello stragiudiziale essa è di norma ancora solo eventuale;*

*da tanto deriva che la diversa tipologia dei titoli, giudiziale o stragiudiziale, determina l'ambito e la sede delle contestazioni ai fatti accertati da quelli: restando siffatte contestazioni ancora possibili soltanto nell'ipotesi in cui non vi sia o non vi sia stato già un processo di cognizione a ciò istituzionalmente deputato;*

*di conseguenza, mentre per un titolo esecutivo stragiudiziale la sede cognitiva – ed anche o spesso la prima sede cognitiva utile, a ben vedere – può adeguatamente individuarsi proprio nell'opposizione all'esecuzione intentata sulla base di quello, per un titolo esecutivo giudiziale tale sede c'è o c'era già istituzionalmente, visto che in quella il titolo è stato formato: in tale seconda ipotesi, allora, la vista continuità funzionale tra i due processi e la genesi del titolo nel primo di quelli impongono una rigorosa scansione delle corrispondenti fasi in cui la tutela giurisdizionale è attuata e quindi una rigida separazione degli ambiti e degli oggetti di quelli e, quanto al processo esecutivo, anche delle cosiddette parentesi cognitive in cui si risolvono gli incidenti oppositivi;*

*pertanto, in ipotesi di titolo esecutivo giudiziale, è assolutamente irretrattabile nel processo esecutivo e nei connessi incidenti oppositivi qualsiasi accertamento che sia istituzionalmente riservato al processo di cognizione in cui il titolo si è formato, in quanto idoneo ad essere valutato in un provvedimento suscettibile di acquistare l'autorità di cosa giudicata e di essere coperto e precluso dalla relativa forza: vi può essere una ed una sola sede di cognizione in cui fare valere una questione e questa è già in corso o si è già conclusa;*

*tanto comporta che anche nelle cosiddette parentesi cognitive del processo esecutivo e cioè nelle cause di opposizione ad esecuzione in ipotesi – si ripete – di titoli esecutivi di formazione giudiziale non possono giammai dedursi motivi analoghi o*



*identici a quelli dedotti o astrattamente deducibili nello stesso processo che ha dato luogo al provvedimento giudiziale su cui si fonda l'esecuzione (salvo il caso – che però con tutta evidenza qui non ricorre – di vizi del provvedimento che ne inficino la giuridica esistenza, come in ipotesi di sentenza mai pubblicata – Cass. 9/77 – o priva di sottoscrizione del giudice – Cass. 6483/86 – o resa nei confronti di un soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio – Cass. 12292/01);*

*in caso di titolo giudiziale, quindi, con l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere unicamente fatti, che integrino una causa estintiva o impeditiva del diritto (ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debito, la sua remissione, la compensazione, l'avvenuta prescrizione, la transazione: Cass. 27159/06, Cass. 26089/05, Cass. 17866/05, Cass. 27160/06), purché però siano successivi al momento in cui si è formato il giudicato sostanziale sul provvedimento che costituisce il titolo posto alla base dell'esecuzione (o, a tutto concedere, al momento in cui essi potevano essere utilmente dedotti nel processo in cui il provvedimento doveva divenire definitivo);*

*può così ribadirsi che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede)". (cfr. Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850).*

Alla stregua di questi consolidatissimi principi non vi è dubbio che l'opposizione preventiva all'avvio dell'espropriazione forzata debba essere dichiarata inammissibile, non potendo affatto il giudice dell'opposizione a precetto invalidare il titolo esecutivo giudiziale e, a maggior ragione, obliterare il giudicato civile formatosi rispetto al dedotto ed al deducibile dei fatti costitutivi, estintivi, modificativi ed impeditivi del credito oggetto del provvedimento d'ingiunzione di pagamento ormai divenuto, su questi punti, irretrattabile.

Occorre, tuttavia, considerare che, al di là dell'epigrafe dell'atto di citazione e del tenore delle conclusioni rassegnate, il [REDACTED] ha anche proposto un'opposizione a



decreto ingiuntivo nella parte in cui deduce che, in ragione del pagamento del debito e, comunque, del presunto accordo novativo, “*anche il decreto ingiuntivo n. 2642/2022 del 26.09.22 emesso dal Tribunale di Verona deve considerarsi e dichiararsi nullo ed infondato in quanto richiesto sulla base di un contratto che è stato integralmente onerato*”.

Il [REDACTED], detto altrimenti, ha altresì sottoposto a critica, in uno col diritto del creditore precettante a procedere esecutivamente, anche la validità, a monte, dello stesso provvedimento monitorio.

Seppure questa censura deve ritenersi inammissibile in considerazione del fatto che sono vanamente spirati i termini per l’opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo (né, per vero, sono stati dedotti i presupposti per la proposizione di un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.), occorre ora verificare se il giudice investito sia dell’opposizione a precetto che dell’opposizione a decreto ingiuntivo (sia pure inammissibile perché proposta per il decorso del termine perentorio di quaranta giorni) debba anche valutare la natura vessatoria delle clausole del contratto concluso tra professionista e consumatore, rispetto alle quali alcun giudicato si è formato per non avere il giudice del provvedimento monitorio rappresentato nella motivazione di aver svolto il doveroso controllo sulla validità/invalidità delle clausole e, altresì, per non aver avvisato il debitore che aveva il termine perentorio di 40 giorni per evitare che la validità delle clausole contrattuali fosse coperta dal giudicato implicito.

La risposta affermativa è doverosa in quanto, questo Giudice, sia pure con un’opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile e dunque malamente, è stato, comunque, investito della cognizione validità del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, dell’esistenza/inesistenza dei fatti costitutivi del rapporto obbligatorio e dell’eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del medesimo.

E se egli non si può pronunciare sull’esistenza di quei fatti modificativi o estintivi (la presunta novazione dell’obbligazione, il pagamento del credito) che sono certamente coperti dal giudicato civile, si deve pronunciare sull’eventuale esistenza di fatti impeditivi del credito (la nullità di una o più clausole negoziali per violazione degli artt. 33 e seguenti del codice del consumo), rispetto al quale il giudicato non è caduto in considerazione dell’insegnamento di cui alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 9479/2023 che adatta l’ordinamento processuale interno alle norme di matrice eurocomunitaria, come interpretate, *inter alia*, dalle quattro sentenze rese



dalla C.G.U.E. il 17 maggio 2022.

Avrebbe, del resto, poco senso in una logica di economia dei giudizi che il giudice investito di un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (sia pure inammissibile) non possa rilevare d'ufficio l'eventuale invalidità di clausole del contratto che, in considerazione delle modalità di formazione del provvedimento monitorio, non sono ancora state oggetto di sindacato giurisdizionale quanto alla loro non nullità e rispetto alle quali il debitore può, ancora, promuovere un'azione di cognizione presentando una nuova opposizione tardiva a decreto ingiuntivo che sarebbe ammissibile in considerazione dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Tanto premesso occorre, però, anche considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un mezzo di gravame di un provvedimento di condanna (eventualmente anche perché adottato in carenza dei presupposti processuali quali, ad esempio, la competenza del giudice adito) con cui l'opponente prosegue il giudizio di cognizione iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione: in assenza di domande riconvenzionali da parte dell'opponente l'oggetto del giudizio resta l'esistenza e l'ammontare del credito per cui è stata pronunciato il decreto di condanna *inaudita altera parte*.

La natura vessatoria o non vessatoria delle clausole deve essere, quindi, vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell'*an* o del *quantum* del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l'onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr. Cass. Sez. Un. 6.4.23, n. 9479).

Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore. Solo in questo caso, quindi, la parte ha un interesse concreto ed attuale all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse (cfr. art. 100 cod. proc. civ.).

Ebbene nel caso di specie, l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo e la condotta processuale tenuta dal [REDACTED] *anche* nella fase cautelare sull'istanza sospensiva ex art. 615, comma primo, c.p.c. (nel corso della quale questo Giudice aveva espressamente richiamato la necessità del controllo doveroso circa la presenza di clausole vessatorie nel contratto ed ordinato la produzione del contratto già ai fini



della decisione sull'istanza sospensiva), non consentono affatto di apprezzare se vi sia un interesse concreto ed attuale all'esame officioso della presenza di eventuali clausole vessatorie.

Questo Giudice, infatti, già in sede cautelare, nel rigettare l'istanza sospensiva, aveva rilevato come il contratto prevedesse un tasso d'interesse moratorio in una misura contenuta rispetto al tasso degli interessi corrispettivi (e che, quindi, non vi fosse, sotto questo profilo, una clausola vessatoria ex art. 33, comma secondo, lett. t), nonché come l'eventuale presenza di una clausola nulla che derogava al foro esclusivo del consumatore (cfr. art. 33, comma secondo, lett. u) cod. cons.) non avrebbe avuto in concreto in questo processo alcuna rilevanza, atteso che la società cessionaria del credito aveva adito il Giudice del luogo di residenza del consumatore per domandare la pronuncia del provvedimento di condanna.

L'ordinanza non è stata reclamata ed alla prima udienza ex art. 183 cod. proc. civ., l'attore opponente non ha precisato o modificato i fatti posti a fondamento della domanda di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, limitandosi alla richiesta di concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. senza motivare le ragioni della sua richiesta (a fronte di una causa che sulla base delle sue stesse allegazioni si palesava documentale), affinché il giudice potesse convincersi del suo carattere non dilatorio, ma effettivamente servente rispetto al *thema decidendum* che, lo si ripete, è e resta l'esistenza e l'ammontare del credito dedotto nel procedimento monitorio.

Anche in sede di discussione orale, l'opponente si è limitato a richiamarsi a quando dedotto nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio.

Ora, è senz'altro vero che le clausole che possono essere affette dalla presunzione (relativa o assoluta a seconda dei casi) di vessatorietà sono molte di più di quelle su cui si è soffermata l'attenzione del giudicante nella fase cautelare (si veda, sul punto, l'elencazione contenuta nell'art. 33 cod. cons.).

Nondimeno spetta alla parte che anela alla tutela giurisdizionale quantomeno rappresentare quei fatti rilevanti rispetto allo svolgimento della relazione contrattuale (*da mihi factum*) che consentano al giudice di verificare se sussista l'effettivo interesse alla somministrazione della tutela giuridica (*dabo tibi ius*), valutando se le condotte eventualmente descritte dalla parte (ad esempio l'avvalimento da parte del professionista della decadenza dal beneficio del termine per inadempimenti minimi, l'effettivo addebito in concreto di costi eccessivi o non preventivamente conoscibili



dalla parte debole del contratto, l'eventuale modifica delle condizioni contrattuali senza giustificato motivo e senza la possibilità per il consumatore di recedere) siano stato il precipitato dell'applicazione di clausole contrattuali rientranti nel catalogo di cui all'art. 33 cod. cons.

Laddove, invece, la parte rimanga – come nel caso di specie – muta rispetto alla rappresentazione dello svolgimento della relazione contrattuale per quel che può attenere l'eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito, il controllo rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e l'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte, quanto meno nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo che ha un *thema decidendum* ben delineato, all'accertamento della nullità delle clausole vessatorie risulta sfuggente.

Ne è pensabile che nel giudizio civile – fondato sulla terzietà del Giudice e sul principio dispositivo – sia il giudice ad andare alla ricerca di quei fatti che possano portare a ritenere che il professionista abbia applicato clausole contrattuali affette dalla presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33 cod. cons.: il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve, infatti, essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso.

Ed, invero, è lo stesso giudice europeo ad affermare che *“dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata; del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 43).”* (cfr. CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. SPV Project 1503 Srl e Dobank SpA contro YB e Banco di Desio e della Brianza SpA e a. contro YX e ZW).



Orbene, gli elementi di fatto non possono che essere, *in primis*, quelli relativi alle modalità di svolgimento del rapporto contrattuale ed alla formazione del diritto *de quo agitur* così da consentire al giudice di valutare l'applicazione di quali clausole contrattuali sia venuta effettivamente in rilievo nel caso della vita posto al suo scrutinio e, quindi, solo, cioè, all'esito della positiva delibazione circa la rilevanza della questione ai fini del decidere, verificarne la loro eventuale natura vessatoria.

Ed è chiaro che se questi elementi di fatto non sono introdotti con nitore dalla parte che ne è a conoscenza e che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi anche alla stregua del diritto euro unitario perché, se “ *è vero che la direttiva 93/13 impone, nelle controversie che coinvolgono un consumatore e un professionista, un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie (sentenze Asbeek Brusse e de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, nonché Pohotovost', C-470/12, EU:C:2014:101, punto 40 e giurisprudenza ivi citata), il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (v., in tal senso, sentenza Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 56).*” (cfr. CGUE sentenza del 1o ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, punto 62).

Le domande attoree devono essere, quindi, dichiarate inammissibili.

Le spese di lite devono essere interamente compensate per l'assoluta novità della questione.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) dichiara inammissibile l'opposizione preventiva all'esecuzione;
- b) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;
- c) compensa integralmente le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.



Verona, 6 luglio 2023

Il Giudice  
dott. Attilio Burti

Firmato Da: BURTI ATTILIO Enesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: abfe88f156c53bd124f464ce8d1a0cf

